

DECRETO 13 ottobre 2011.

Recepimento della direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 141 del 6 giugno 2009; direttiva in versione rifiuta per la quale non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno;

Vista la direttiva 2010/48/UE della Commissione del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 173 dell'8 luglio 2010;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.


Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2011, fatta eccezione per le disposizioni del paragrafo 3 dell'allegato II, che si applicano dal 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2011

Il Ministro: MATTEOLI



ALLEGATO

L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 408, e successive modificazioni, è sostituito dal presente allegato:

-ALLEGATO II

ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE

INDICE

1. Introduzione
2. Campo di applicazione dell'ispezione
3. Certificato di revisione
4. Requisiti minimi di ispezione
 0. Identificazione del veicolo
 1. Impianto di frenatura
 2. Sterzo
 3. Visibilità
 4. Luci, riflettori e circuito elettrico
 5. Assi, ruote, pneumatici, sospensioni
 6. Telaio ed elementi fissati al telaio
 7. Altre dotazioni
 8. Effetti nocivi
 9. Controlli supplementari per veicoli delle categorie M₂ e M₃ adibiti al trasporto di passeggeri

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Qualora il veicolo presenti anomalie relative agli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

È opportuno che i controlli siano effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere qualsiasi parte del veicolo.

Ai fini dei controlli tecnici periodici tutti gli elementi elencati dovrebbero essere considerati obbligatori ad eccezione di quelli contrassegnati da (X), che sono sì relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada ma che non sono considerati essenziali ai fini del controllo periodico.

I «motivi dell'esito negativo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull'omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o dell'ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che oltre ad osservare gli elementi l'ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ISPEZIONE

L'ispezione deve essere effettuata almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento montato sul veicolo sottoposto a controllo:

- 0) identificazione del veicolo;
- 1) impianto di frenatura;
- 2) sterzo;

